

CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI E DEL CONTENZIOSO DEL
LAVORO DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE
2016, N. 18.

PREMESSO CHE:

- con la Legge Regionale n. 18/2016 la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito "Regione") ha disciplinato un sistema integrato di interventi per la gestione di attività riguardanti le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale (di seguito "Comparto unico");
- l'art. 1 comma 2 della Legge Regionale n. 18/2016 stabilisce che il sistema integrato del Comparto unico (di seguito "sistema integrato") persegue, tra l'altro, le finalità dell'uniformità e dell'omogeneità nell'applicazione degli istituti normativi regionali e nazionali e contrattuali regionali ai rapporti di lavoro del personale del Comparto unico, dell'uniformità ed omogeneità dei livelli di formazione del personale del Comparto unico nonché dell'adeguatezza e dell'uniformità nella gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro del personale del Comparto unico;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della Legge Regionale n. 18/2016 nell'ambito della Direzione centrale della Regione competente in materia di funzione pubblica è istituito l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico (di seguito "Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari") cui, tra l'altro, compete, su richiesta delle Amministrazioni del Comparto unico e previa convenzione con le medesime, la gestione delle procedure disciplinari per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzione superiore al rimprovero verbale;
- ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 17 della Legge Regionale n. 18/2016 l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari, relativamente alla trattazione dei procedimenti disciplinari, opera secondo la normativa di cui agli art. 55 bis e segg. del D. Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile;
- ai sensi dell'art. 31 dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133 e successive modificazioni e integrazioni, "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione svolge le funzioni dell'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari;
- la Regione intende assicurare attuazione alle suddette previsioni normative per quanto riguarda la gestione delle procedure disciplinari e per quanto riguarda il contenzioso

del lavoro relativamente al personale dipendente subordinato, secondo le modalità di seguito illustrate;

- la Regione intende assicurare, in parallelo alla gestione delle procedure disciplinari, anche una attività di formazione per il personale dipendente subordinato in tema di responsabilità disciplinare;
- l'Amministrazione del Comparto unico, Comune di Roveredo in Piano (PN), ha manifestato la propria volontà di stipulare la convenzione di cui all'art. 17, comma 3, della L.R. 18/2016 al fine di avvalersi della collaborazione dell'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari alle condizioni di seguito riportate;

TRA

la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito "Regione"), con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia 1, codice fiscale n. 80014930327, qui rappresentata dalla dott.ssa Gabriella Lugarà, nella sua qualità di Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione

E

l'Amministrazione del Comparto unico, Comune di Roveredo in Piano (PN) (di seguito "Ente"), con sede in Roveredo in Piano (PN), Via G. Carducci, n. 11, codice fiscale n. 80000890931, qui rappresentato dal Sindaco sig. Paolo Nadal, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto della convenzione e finalità)

1. L'Ente conferisce alla Regione la delega per l'esercizio delle seguenti funzioni, che la Regione si impegna a svolgere per il tramite dell'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge Regionale n. 18/2016:

- a) gestione delle procedure disciplinari nei confronti del personale dipendente subordinato dell'Ente per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzione superiore al rimprovero verbale e consulenza relativa alla materia;
- b) supporto nella gestione del contenzioso, giudiziale e stragiudiziale, in materia di rapporto di lavoro subordinato, relativo al personale dipendente subordinato dell'Ente, consistente nella predisposizione delle osservazioni difensive – affiancando il legale dell'Ente, sia esso interno o esterno – e consulenza relativa alla materia;

c) attività di formazione per il personale dipendente subordinato dell'Ente in tema di responsabilità disciplinare.

2. Le attività oggetto della presente convenzione sono esercitate per le finalità perseguite dal sistema integrato, con particolare riferimento a quella relativa all'adeguatezza e uniformità nella gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro del personale del Comparto unico nonché a quella relativa all'uniformità e omogeneità dei livelli di formazione del detto personale. La gestione convenzionata è comunque finalizzata al perseguimento del miglioramento e della qualità dei servizi erogati e all'ottimizzazione delle risorse utilizzate secondo criteri di efficienza e efficacia.

Art. 3

(Procedure disciplinari – adempimenti delle Parti)

1. L'Ente delega l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari alla gestione delle procedure disciplinari nei confronti del personale dipendente subordinato.

2. L'Ente riconosce l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari quale Ufficio competente per i procedimenti disciplinari oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 bis, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, adottando idonei atti interni funzionali a garantirne l'adeguata comunicazione, preventiva, al proprio personale ed alle organizzazioni sindacali di categoria nonché alla RSU ove costituita presso la stessa amministrazione.

3. L'Ente si obbliga a segnalare immediatamente - e comunque non oltre dieci giorni dall'ultimo accadimento - a mezzo di posta certificata, all'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari, i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza, trasmettendo tutta la documentazione inerente di cui è in possesso, attestando la data dell'avvenuta conoscenza degli stessi e precisando le generalità, la qualifica, la sede di lavoro nonché ogni elemento utile ai fini della reperibilità del/i dipendente/i interessato/i (es. orario di servizio, eventuale assenza dal servizio, indirizzo di residenza, possesso di casella di posta elettronica certificata etc..). La trasmissione avviene utilizzando, quale modello esemplificativo, l'allegato A della presente convenzione quale parte integrante della stessa.

4. L'Ente riconosce che il mancato rispetto di quanto previsto al precedente comma - oltre a comportare eventuale responsabilità in capo al soggetto responsabile del ritardo o dell'omissione - comporta l'irricevibilità della segnalazione da parte dell'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari e l'esclusione dalla gestione convenzionata della relativa procedura disciplinare che, quindi, rimarrà di esclusiva competenza e responsabilità dell'Ente stesso.

5. Nel caso in cui la fattispecie sia riconducibile alle previsioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 55 quater D. Lgs. n.165/2001 gli adempimenti di cui al primo periodo del precedente comma 3 dovranno essere assicurati dall'Ente istantaneamente, al fine di consentire il rispetto da parte dell'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari degli adempimenti ivi

previsti entro i brevi termini previsti dalle disposizioni normative richiamate. L'Ente riconosce che il mancato rispetto di quanto previsto al precedente periodo comporta l'esonero dell'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari da ogni responsabilità circa l'eventuale decadenza dall'azione disciplinare e/o invalidità della sanzione irrogata.

6. L'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari, in forza della presente delega, è autorizzato a procedere a seguito di apposita segnalazione di cui ai commi 3 e 5, nonché autonomamente e di propria iniziativa, quando abbia altrimenti avuto piena conoscenza di fatti ritenuti di rilevanza disciplinare a carico del personale dell'Ente. In tale ultimo caso, dell'avvio della procedura disciplinare viene assicurata notizia all'Ente da parte dell'Ufficio per il contenzioso e per i procedimenti disciplinari.

7. Alla sospensione cautelare obbligatoria di cui all'art. 55 quater comma 3 bis del D. Lgs n. 165/2001 provvede l'Ufficio per il contenzioso e per i procedimenti disciplinari all'atto della contestazione di addebito, assicurandone tempestiva notizia all'Ente. L'adozione delle misure cautelari – obbligatorie e facoltative – diverse da quelle di cui all'art. 55 quater comma 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001 rientra nella competenza dell'Ente, che può richiedere all'Ufficio per il contenzioso e per i procedimenti disciplinari specifica consulenza sul punto. L'Ente deve notificare sollecitamente l'Ufficio qualora adottati le predette misure.

8. L'Ente si obbliga ad assicurare tempestivamente all'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari la collaborazione dei propri uffici, fornendo ogni informazione o documento richiesti, che si rendano necessari al fine dello svolgimento del procedimento.

9. L'Ente si obbliga a osservare gli obblighi normativamente previsti in tema di riservatezza circa le procedure disciplinari oggetto della presente convenzione.

10. Nell'espletamento della propria attività l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari osserva le disposizioni normative e contrattuali vigenti e applicabili all'Ente.

11. L'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari comunica tempestivamente all'Ente gli atti endoprocedimentali che incidano sul rapporto di lavoro nonché l'esito della procedura disciplinare, per i conseguenti adempimenti esecutivi di competenza dell'Ente.

12. L'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari che venga a conoscenza di fatti suscettibili di essere fonte di responsabilità penale e/o erariale provvede alle prescritte segnalazioni, garantendo il supporto che si renda eventualmente necessario all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG.

13. L'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari provvede alle comunicazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica di cui all'art. 55 bis, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

14. L'Ente si impegna a comunicare alla Regione, entro cinque giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il nominativo di uno o più referenti per lo svolgimento dell'attività di raccordo con l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari.

Art. 4

(Supporto al contenzioso del lavoro)

1. L'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari fornisce all'Ente assistenza nella gestione del contenzioso, giudiziale e stragiudiziale, in materia di rapporto di lavoro subordinato del personale dipendente attraverso la predisposizione, relativamente a ciascuna controversia, di osservazioni difensive, affiancando il legale dell'ente – sia esso interno o esterno – nonché attraverso attività di consulenza relativa alla materia, anche in funzione di prevenzione e di deflazione del contenzioso.
2. Al fine di cui al precedente comma l'Ente trasmette all'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari la pertinente documentazione e assicura, su richiesta, la collaborazione dei propri uffici. La trasmissione di cui al precedente periodo deve essere garantita in tempo utile per l'espletamento dell'attività da parte dell'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari in vista del termine previsto per il deposito dell'atto da parte dell'Ente. Rimane a esclusiva valutazione dell'Ufficio per il contenzioso l'eventuale immediata restituzione degli atti all'Ente laddove consideri che la relativa trasmissione sia avvenuta intempestivamente rispetto al fine di cui al precedente periodo.

Art. 5

(Attività formativa)

1. L'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari attua una specifica formazione a favore del personale dipendente subordinato dell'Ente in tema di responsabilità disciplinare.
2. Tale formazione consiste in una o più sedute di lezione frontale, da stabilire in relazione al numero dei dipendenti dell'Ente, da tenersi in locali posti a disposizione dall'Ente stesso, secondo un programma stabilito dall'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari. La formazione potrà essere svolta dall'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari anche in modalità telematica.
3. Oltre alla formazione di cui al precedente comma, l'Ente può presentare all'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari la richiesta per una formazione ulteriore proponendo un programma aggiuntivo comunque sempre in tema di responsabilità disciplinare. Tale richiesta sarà valutata dall'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari anche in relazione alle ulteriori attività di servizio dello stesso.

Art. 6

(Efficacia – Proroga – Recesso unilaterale)

1. La presente convenzione è efficace dal giorno della sottoscrizione delle parti e per i cinque anni successivi. Tale efficacia è prorogata di ulteriori cinque anni in caso di mancanza di disdetta, assicurata da una delle parti all'altra mediante comunicazione scritta, prima della scadenza originaria. Ciascuna delle parti può recedere unilateralmente dalla convenzione mediante comunicazione scritta da assicurare all'altra parte con l'osservanza di un preavviso di

almeno tre mesi. In caso di scadenza naturale o di recesso la convenzione perde di efficacia al termine delle procedure pendenti, con preclusione delle parti di assumerne altre e fermo restando che le attività o i procedimenti disciplinari già avviati sono comunque portati a termine salvo espressa revoca della delega da parte dell'Ente.

2. Sono escluse dalla presente convenzione le attività e i procedimenti già avviati alla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 7

(Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR n. 679/2016).

1. L'Ente è il Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") necessari alla esecuzione dell'attività oggetto della presente convenzione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR n. 679/2016.

2. Il Titolare nomina la Regione quale Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito "Responsabile"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice e dell'art. 28 del GDPR, per la gestione dei dati necessari alla esecuzione dell'attività oggetto della presente convenzione.

3. Il Responsabile, nei limiti della materia disciplinata, della durata del trattamento, della natura e della finalità del trattamento, del tipo di dati personali e delle categorie di interessati disciplinati nella convenzione, si impegna a:

a) svolgere le attività oggetto della convenzione in conformità alle disposizioni previste dal Codice e dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare i principi di protezione dei dati;

b) attenersi alle istruzioni documentate fornite dal Titolare, mettendo in atto le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; tali misure devono essere definite in conformità all'art. 32 del GDPR tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento indicate nella convenzione; di tali misure, nonché dell'analisi dei rischi specifici in materia a seguito della quale sono state identificate le misure tecniche ed organizzative da adottare e il regime operativo di sicurezza adottato, deve esserne data evidenza ogni qualvolta viene richiesto dall'Ente;

c) redigere, qualora ricorrano i presupposti, il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30, comma 2 del GDPR;

d) informare il Titolare, senza giustificato ritardo e comunque entro 36 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo comune.roveredoinpiano@certgov.fvg.it), di ogni violazione della

sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, fornendo almeno le informazioni minime citate nelle linee guida del gruppo di lavoro articolo 29 "Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679", adottate e riviste il 6 febbraio 2018, così come descritte nella parte II, lettera B, paragrafo 1; in caso si rilevi la necessità di notifica della violazione all'autorità di controllo o agli interessati, il Responsabile si impegna a collaborare con il Titolare ai fini della notifica della violazione entro i tempi massimi stabiliti dal GDPR ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare ad ogni altro adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti, di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR;

e) trattare i dati solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto della convenzione, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni del Titolare e di ogni altra indicazione scritta che potrà essergli dallo stesso fornita;

f) trattare e archiviare i dati nel territorio dello Spazio Economico Europeo;

g) garantire che i dipendenti autorizzati al trattamento dei dati rispettino gli obblighi di segretezza e confidenzialità e ricevano adeguata formazione e le istruzioni finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato e sicuro;

h) coadiuvare il Titolare nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'autorità di controllo o all'autorità giudiziaria o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti.

4. Il Responsabile, all'atto della scadenza o, comunque, in caso di cessazione – per qualunque causa – della efficacia della presente convenzione, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o comunitario che preveda la conservazione dei dati personali, si impegna ad interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e provvede, a scelta del Titolare, all'immediata restituzione allo stesso dei dati personali oppure alla loro integrale cancellazione, in entrambi i casi rilasciando contestualmente un'attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile non ne esiste alcuna copia. In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.

5. Il Titolare autorizza il Responsabile a nominare INSIEL S.p.A. Via San Francesco d'Assisi n. 43 – Trieste quale Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito "Sub-Responsabile), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 comma 2 del Regolamento UE n. 679/2016, per la gestione dei dati necessari alla esecuzione dell'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 8

(Rinvio dinamico - Adeguamento)

1. Il richiamo operato nella presente convenzione a specifiche disposizioni normative deve essere inteso quale rinvio dinamico con immediato e automatico recepimento delle modificazioni apportate a dette disposizioni. La presente convenzione si adegua automaticamente alle modificazioni normative, contrattuali od organizzative interne alla Regione che dovessero intervenire nel tempo relativamente alle attività previste nella convenzione stessa.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. La presente convenzione, redatta in formato digitale in un unico originale conservato presso la Regione, viene letta, accettata e sottoscritta digitalmente dalle Parti.

2. La convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

dott.ssa Gabriella Lugarà

Per l'Ente

sig. Paolo Nadal

COMUNE...../COMUNITA'.....

ALLEGATO A

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica,
sicurezza e politiche dell'immigrazione
Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari

autonomielocali@certregione.fvg.it

Oggetto: segnalazione disciplinare.

Con la presente si comunica che in data.....lo scrivente Ente è venuto a conoscenza dei seguenti fatti, come di seguito si illustrano.

Il sig....., dipendente (a tempo determinato/indeterminato, ecc.) di questo Ente, inquadrato in categoria.....profilo professionale.....in servizio presso....., residente

In data..... (specificare in sintesi l'infrazione in modo dettagliato, indicando luogo, ora, e ogni circostanza nota).....

I suddetti fatti si sono svolti alla presenza dei seguenti testi:

sig.....categoria, profilo.....in servizio presso.....

sig.....categoria, profilo.....in servizio presso.....

Si trasmettono con la presente(indicare ogni atto/documento utile alla certificazione dei fatti e alla loro ricostruzione provvedendo ad allegarlo alla comunicazione).....

Un tanto si comunica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della convenzione sottoscritta, ex art. 17 della legge regionale 9 dicembre 2016 n. 18, dallo scrivente Ente con la Regione in data